

PARTE QUARTA: DEFINIZIONE DELLE COMPETENZE E SUDDIVISIONE DELLE RISORSE

COMPETENZE E RISORSE

Solo due parole sulla fiscalità.

Oltre a quanto sostenuto più avanti sull'argomento, qui voglio sostenere che il Fisco "ordinario" deve essere orientato ad assicurare solo il funzionamento ordinario e 'civile' delle istituzioni, da definire in base ai costi di copertura del debito pubblico ed alla contemporanea definizione di quei **servizi essenziali** che devono essere presenti comunque ed ovunque (e che debbano anche funzionare in pieno) sul territorio nazionale di un Paese che pretenda di essere uscito dal Medio Evo.

Mi spiego: ritengo sia necessario giungere a definire quali siano i servizi che in un Paese progredito e civile l'"Ente Pubblico" deve direttamente o indirettamente garantire ai suoi cittadini. *Mi riferisco a scuola, sanità, ordine pubblico, necessarie reti tecnologiche, giustizia, difesa del suolo e quant'altro possa essere indicato come indispensabile perché la comunità possa funzionare dignitosamente (compresa la gestione del debito pubblico).*

Dopo l'individuazione di quelli ritenuti necessari, dei servizi stessi dovrebbe essere definito il costo, utilizzando adeguati parametri di funzionamento riscontrabili in altri Paesi progrediti (utilizzando parametri di prezzo riferibili ai costi della vita in quei Paesi e nelle diverse aree del Paese).

Il costo complessivo definito come sopra dovrebbe essere coperto dalla fiscalità generale, anche se la gestione di parte dei servizi citati dovesse essere affidata ad 'Enti Locali', cui NECESSARIAMENTE dovrebbero essere lasciate le risorse calcolate, senza che lo Stato centrale possa trattenerle nemmeno per un giorno (*e senza che i clientelismi locali possano far lievitare ingiustificatamente i costi*).

Una modesta parte dell'ulteriore gettito fiscale potrà/dovrà essere lasciata agli 'Enti locali' per investimenti ritenuti indispensabili. Agli stessi Enti locali, infine, dovrebbe essere lasciata la facoltà di proporre tasse di scopo soggette alla approvazione dei cittadini (*anche con silenzio-assenso*) che mettano a disposizione risorse per l'integrazione dei servizi essenziali o per la realizzazione di strutture richieste dai cittadini stessi.

Oltre a queste impostazioni che trattano del 'quantum' che le imposizioni possono sottrarre ai redditi dei cittadini, ritengo sia necessario procedere alla semplificazione del sistema fiscale, le cui norme sono diventate tali da mettere in difficoltà anche il cittadino più ansioso di rispettarle.

Un ultimo dettaglio non trascurabile (**tanto poco trascurabile che lo considero come scelta FONDAMENTALE**).

Com'è esplicitato nella successiva Parte Quinta (al Punto n. 208), **suggerisco la più radicale applicazione possibile del principio di sussidiarietà**: IL CITTADINO DOVREBBE ESSERE CHIAMATO A PARAGARE L'IMPOSTA SUL SUO REDDITO NETTO, e non su quello lordo.

Il cittadino, cioè, dovrebbe poter decidere in prima persona quale sia la destinazione del suo reddito, e versare all'erario il suo contributo (per consentire all'"Ente pubblico" di finanziare quelle attività che lo riguardano ma che egli non sia in grado di organizzarsi né pagarsi), calcolando tale contributo su quanto gli resterà DOPO aver pagato tutto quanto abbia scelto di gestire/realizzare in proprio (**ovviamente, l'aliquota ordinaria dovrà essere decisamente più alta di quelle che 'circolano' oggi**, ma il suo effetto sarà più che compensato, per i più deboli, dall'abbattimento dell'imponibile).

Punto 183

Noi cittadini incarichiamo il Servizio Federale centrale e gli Enti Locali di provvedere affinché si concretizzino organizzazioni e strutture che garantiscano senza oneri diretti per i fruitori:

- la difesa della sicurezza personale e nazionale;
- la difesa in ambito giudiziario dei diritti dei non abbienti;
- la tutela e la cura della salute dei cittadini;
- la pubblica istruzione obbligatoria;
- il controllo in ambito nazionale della corretta regolamentazione dei rapporti economici, nonché la vigilanza sull'andamento della economia e la messa in atto di interventi di orientamento della

iniziativa economica verso obiettivi congruenti alle proprie finalità;

- la regolamentazione dei rapporti economico-sociali con gli Stati esteri e le loro organizzazioni economiche;
- la regolamentazione della gestione da parte di fruitori nazionali delle risorse collocate in acque internazionali;
- l'assistenza sociale per i non abbienti;
- la protezione civile;
- il controllo dell'istruzione universitaria;
- la supervisione del sistema di difesa dell'ambiente.

Incarichiamo inoltre il Servizio Federale centrale e gli Enti Locali di organizzare e controllare

le attività e le strutture che, con oneri a parziale o totale carico dei fruitori, garantiscano:

- l'esercizio della giustizia;
- la pubblica istruzione;
- la previdenza sociale pubblica;
- la realizzazione ed il funzionamento del sistema nazionale dei trasporti;
- la disponibilità a prezzo di costo di acqua per usi civili;
- la realizzazione ed il controllo del funzionamento di sistemi di comunicazione e telecomunicazione;
- la promozione, il finanziamento ed il controllo della ricerca scientifica;
- la valorizzazione anche economica dei beni culturali, ambientali, architettonici ed artistici.

Tutti i diritti riconosciuti ai **cittadini** e non riconducibili a quanto indicato ai commi precedenti debbono essere garantiti tramite la statuzione di una specifica legislazione.

L'Assemblea dei Rappresentanti delibera quali siano i servizi totalmente a carico del fruitore e quali quelli solo parzialmente a carico del medesimo. Stabilisce anche le tariffe minime di indennizzo dei cittadini per la mancata o tardiva prestazione di quanto previsto a carico anche parziale del Servizio Federale.

Il costo dei servizi di cui al comma precedente deve essere rigorosamente rideterminato a cadenza costante non superiore a due anni.

Noi cittadini impegniamo l'Assemblea Federale a stabilire per legge la corrispondenza a specifiche fattispecie di reato della responsabilità politica di omissione del compimento di attività adeguate ad assicurare il rispetto del presente Punto da parte degli occupanti pro tempore delle Istituzioni

Punto 184

Rimane competenza diretta ed esclusiva del Servizio Federale solo l'espletamento delle seguenti funzioni:

- funzione legislativa;
- esercizio della giustizia;
- gestione dell'ordine pubblico;
- politica estera;
- difesa del territorio nazionale;
- definizione delle imposte destinate alla gestione del debito pubblico, alla copertura delle spese del funzionamento proprio del Servizio Federale e della copertura del costo di quelle prestazioni che si prevede siano a totale o parziale carico del Servizio Federale stesso, nella sua globalità;
- politica nazionale dei trasporti, delle comunicazioni e delle relative infrastrutture;
- politica ambientale ed energetica nazionale;

- coordinamento centrale della protezione civile;
- definizione dello standard minimo nazionale della pubblica istruzione;
- verifica dell'efficienza del sistema sanitario e della correttezza e solvibilità del sistema previdenziale di base.

Nel rispetto del Punto 12, la Federazione può conferire parte di queste sue esclusive competenze in organismi politici democratici sovranazionali.

Punto 185

Noi cittadini affidiamo ai Comuni la competenza su quanto non abbiamo riservato alla competenza del Servizio Federale centrale e su quanto la stessa Federazione sia tenuta a delegare o deliberi di delegare a suoi Settori od Enti Locali.

Oltre che per la gestione degli ordinari servizi, i Comuni potranno collegarsi tra loro o con altre Amministrazioni anche per organizzare servizi supplementari non previsti dal Punto 183. Le risorse necessarie per il funzionamento di questi ultimi servizi dovranno essere integralmente raccolte tramite l'imposizione di tasse o imposte comunali, qualunque sia l'entità delegata alla gestione degli stessi.

Punto 186

Tutti i Distretti, per delega obbligatoria dei Comuni, hanno competenza su:

- sanità;
- pubblica istruzione di ogni tipo e livello diverso o superiore a quella unitaria dell'obbligo;
- beni culturali, ambientali, artistici ed architettonici;
- turismo;
- trasporti pubblici locali;
- viabilità intercomunali;
- agricoltura;
- gestione delle risorse del territorio, con particolare attenzione ad ambiente, energia e risorse idriche;
- coordinamento della programmazione urbanistica;
- protezione civile locale;
- interventi di controllo e di attiva promozione nei settori dell'economia, del lavoro e della politica della casa.

Oltre alla Sezione di Gestione del Bilancio, che ha competenza sulla gestione finanziaria e contabile del Distretto, a quella del Personale ed a quella della collaborazione inter-distrettuale, nel Distretto è prevista solo l'esistenza di una Sezione per ognuno dei settori di competenza precedentemente elencati.

I Distretti possono associarsi per organizzare

servizi o realizzare strutture e infrastrutture troppo onerosi per uno solo di esso, oppure anche per presentarsi come entità unica di fronte ad istanze amministrative o politiche, nazionali o internazionali.

Con l'approvazione dei Consiglieri dei Comuni del Distretto a maggioranza di voti-equivalenti, i Distretti stessi potranno definire imposte di scopo finalizzate al finanziamento di opere o alla fornitura a noi cittadini di prestazioni integrative di quelle previste dalla legge.

Punto 187

I compiti dei Comitati di Bacino sono esclusivamente quelli:

- di deliberare l'approntamento ed il mantenimento in efficienza di strumenti tecnici di controllo ambientale, morfologico ed idrogeologico del territorio, di definirne il finanziamento da parte dei Distretti e di individuare l'operatore incaricato della esecuzione di quanto deliberato, quando detta esecuzione non possa essere demandata ai singoli Distretti;

- di verificare la realizzazione di quanto deliberato;

- di giudicare in primo grado sulle controversie insorte tra i Distretti in merito alla gestione delle risorse naturali del territorio rientrate nel bacino di competenza.

Punto 188

I Comitati di Bacino sono ospitati dalla Amministrazione distrettuale avente sede nel Capoluogo di Distretto più vicino al baricentro geografico del bacino stesso.

Sono costituiti sotto-bacini aventi competenza sul bacino imbrifero di ogni corso d'acqua che interessi più Distretti. Le controversie che insorgessero nell'ambito di un sotto-bacino devono essere risolte dal competente Consiglio di Bacino.

Punto 189

La definizione del prelievo fiscale necessario a raccogliere le risorse di base, necessarie per finanziare l'espletamento delle funzioni necessarie della globalità del Servizio Federale è prerogativa della Assemblea dei Rappresentanti, nei limiti definiti in questa Parte Quarta del presente Patto Istitutivo.

Non sono ammesse aliquote d'imposizione diversificate sulla base di criteri di geografia politica.

Punto 190

Sulla base della definizione dei costi dei servizi che le entità pubbliche sono tenute a rendere a **noi cittadini** in base a quanto stabilito nei Punti precedenti, l'Assemblea dei Rappresentan-

ti definisce per legge la ripartizione delle risorse di base:

- tra Comuni e Federazione;

- tra i diversi Comuni

Quest'ultima ripartizione deve essere funzione del numero degli abitanti, dell'estensione territoriale corretta in funzione della pendenza media del suolo, della quota media del territorio del Comune sul livello del mare e dell'ammontare delle imposte pagate dai residenti nei Comuni stessi.

L'Assemblea dei Rappresentanti può definire un tetto massimo di ulteriore imposizione per cui i Comuni siano esentati dal fare riferimento alla norma di cui al Punto 193.

Punto 191

L'Assemblea dei Rappresentanti può costituire un fondo per interventi urgenti di qualunque tipo e, in caso di evidente imprevedibile necessità attestata anche dalla Corte Senatoriale, può accollare alla Federazione un debito specifico fuori bilancio, la cui assunzione deve essere accompagnata da un dettagliato piano di ammortamento.

Punto 192

Entro sette giorni lavorativi dalla riscossione, il Collettore delle imposte statali provvede a distribuire materialmente tra Tesorerie dei singoli Comuni ed erario federale le imposte statali riscosse.

Punto 193

Oltre a quelle di cui al Punto 190, i Comuni possono definire e gestire imposizioni Comunali solo in relazione alla copertura del costo di ben definiti servizi offerti dai Comuni stessi, dai Distretti o da altri Enti Locali che siano aggiuntivi o integrativi dei servizi di base organizzati su delega del Servizio Federale centrale.

I Comuni debbono evidenziare nei bilanci quali siano i servizi di cui al comma precedente.

Punto 194

Le Amministrazioni Comunali dovranno annualmente aggiornare l'elenco degli interventi di qualsiasi genere ritenuti utili alla comunità e configurabili come esterni sia a pregressi impegni di bilancio, sia all'ordinaria amministrazione. Detto elenco, integrato dalle proposte avanzate dai **cittadini-elettori** a norma del successivo Punto 222, sarà sottoposto al voto dei cittadini, che definiranno quali debbano essere gli interventi da attuare impegnando fino ai due terzi delle risorse disponibili. La definizione dell'impiego della parte rimanente delle risorse dovrà rimanere competenza del Consiglio Comunale.

Punto 195

L'Amministrazione distrettuale allega al proprio bilancio preventivo il quadro relativo alla ripartizione dei contributi dovuti dai Comuni.

Di norma, detta ripartizione dovrà avvenire in proporzione identica a quella definita dalla Assemblea dei Rappresentanti per la ripartizione tra i Comuni del gettito fiscale di loro competenza.

Una diversa ripartizione potrà essere applicata solo con l'approvazione da parte di Consiglieri Comunali in carica nei Comuni del Distretto e che dispongano complessivamente almeno dei tre quarti del totale dei voti-equivalenti disponibili.

Definito il contributo dovuto dai singoli Comuni, ogni Tesoreria Comunale dovrà procedere al suo versamento accreditando ogni decade alla Tesoreria del Distretto una parte delle proprie entrate tale da rispettare la proporzione esistente tra l'ammontare del contributo e quello delle entrate previste dall'ultimo bilancio di previsione del singolo Comune.

Punto 196

L'Amministrazione distrettuale dovrà allegare al bilancio preventivo l'elenco aggiornato degli interventi di qualsiasi genere ritenuti utili alla comunità e configurabili come esterni all'ordinaria amministrazione.

Parallelamente alla approvazione del bilancio preventivo del Distretto, i Consiglieri Comunali procederanno a votare per aggiornare la graduatoria delle priorità nell'effettuazione di quegli interventi.

Le Amministrazioni distrettuali dovranno rispettare tale graduatoria nell'utilizzo dei due terzi delle risorse liberamente disponibili.

Punto 197

I Consigli Comunali devono approvare il bilancio preventivo del Distretto, già approvato dal Consiglio di Amministrazione del Distretto stesso.

Nel caso in cui tale bilancio sia respinto o dai Consigli della maggioranza dei Comuni o dalla maggioranza dei voti-equivalenti espressi dai Consiglieri Comunali, il Bilancio dovrà essere modificato, riapprovato dal Consiglio di Amministrazione del Distretto e sottoposto nuovamente all'approvazione dei Comuni.

In caso di ulteriore rigetto da parte di una delle maggioranze di cui sopra, entro settanta giorni dalla pronuncia dell'ultimo Comune si procederà all'elezione di un nuovo Consiglio di Amministrazione del Distretto.

Durante quest'ultimo periodo, il Consiglio e la Giunta esecutiva sfiduciati resteranno in carica per gestire gli affari correnti, ed i Comuni dovranno versare i loro contributi facendo riferimento ai contributi ed alle percentuali stabiliti nell'approvazione dell'ultimo bilancio approvato.

COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI

Nessuno deve arricchirsi nella sua attività di gestione della cosa pubblica, ma nessuno deve essere penalizzato per il fatto di essere disponibile a partecipare a tale gestione. È partendo da questi principi che propongo la norma che segue e che, sostanzialmente, prevede solo risarcimenti per il tempo dedicato allo svolgimento di incarichi pubblici a tempo parziale.

Ovvio: resterà da definire l'entità dei compensi 'a vacanza', puntando ad un razionale equilibrio tra le esigenze di bilancio e quella di non 'punire' la disponibilità volontaria dei cittadini ad impegnarsi nelle istituzioni.

Punto 198

*Premesso che ai lavoratori dipendenti riconosciamo il diritto di godere di permessi non retribuiti per poter espletare le loro funzioni nelle Amministrazioni di qualunque livello, **noi cittadini** stabiliamo che:*

- i compensi massimi per chi ricopra cariche elettive siano definiti con leggi ordinarie;

- la legge che definisce il compenso per chi ricopra cariche elettive di livello nazionale o sovra-nazionale sia soggetta ad approvazione tramite Referendum di Secondo Grado;

- i Consiglieri di Circoscrizione non ricevano compensi per l'espletamento di questo loro incarico;

- gli altri amministratori non impiegati a tempo pieno ricevano un compenso lordo a vacanza calcolato su un tempo doppio di quello impiegato nell'espletamento dei loro incarichi istituzionali e rilevato dai documenti ufficiali disponibili.

- gli Assessori Comunali siano compensati computando come prestazione di lavoro straordinario il tempo dedicato allo svolgimento del loro incarico istituzionale al di fuori del loro normale orario di lavoro;

- i compensi a vacanza riconosciuti non possano superare quelli previsti per l'espletamento dello stesso incarico, qualora richiedesse la disponibilità a tempo pieno.

RIVALSE DELLA FEDERAZIONE E DEGLI ENTI LOCALI

Pur considerandola impegnata ad aiutare e sostenere i suoi cittadini, ritengo che la Federazione non possa essere considerata da nessuno come una vacca da mungere indiscriminatamente ed all'infinito: per rispetto verso tutti quei cittadini che sono chiamati a sostenerne le finanze, penso che sia necessario stabilire il diritto della Federazione stessa di acquisire o recuperare quel che per qualunque motivo fosse dovuto ad essa.

Secondo me, questo principio deve trovare applicazione non solo nei confronti di chi eluda od evada il fisco (*riferimento scontato*), ma anche nei confronti di chi per scelta avventurosa o per colpa grave provochi un aggravio del costo dei servizi di cui pretendiamo il corretto funzionamento.

Punto 199

La Federazione rivendica il diritto imprescrittibile di comproprietà sui beni patrimoniali di proprietà di persone fisiche o giuridiche che non abbiano adempiuto ai loro doveri fiscali nei confronti del Servizio Federale e che siano state condannate alla confisca parziale o totale dei beni o alla privazione del diritto d'uso e di usufrutto dei beni stessi.

Tale rivendicazione si estende anche ai beni collocati fuori dai confini nazionali e non decade in occasione di successioni ereditarie

Punto 200

In applicazione di leggi vigenti, sulla base di specifiche sentenze pronunciate dalla Magistratura contabile, il Servizio Federale può accollare direttamente al cittadino il costo di qualunque servizio approntato per ovviare al mancato adempimento dei propri doveri da parte del cittadino stesso, o, in caso di accertata insolvibilità del cittadino, può imporgli il

compimento gratuito di prestazioni aventi pari valore economico o sociale equivalente.

Punto 201

L'Ente Locale designato ad offrire il servizio-sanità traendo le relative risorse finanziarie dalla percentuale di sua spettanza della fiscalità generale può chiedere il rimborso dei costi delle cure praticate quando l'infermità consista in traumi od acuzie direttamente ed immediatamente derivati da un comportamento volontariamente autolesionistico od inutilmente rischioso di chi sia responsabile dell'evento scatenante della malattia e debba esserne curato. Il recupero dei costi suddetti non può intaccare né la proprietà della prima casa né i redditi familiari fino ad un ammontare pari al triplo del minimo vitale, definito come indicato nella Parte Quinta del presente Patto Istitutivo.

La legge stabilisce ampiezza, eccezioni e limiti dell'applicazione di questo Punto.